

- i permessi fruiti dai dipendenti per accompagnamento dei figli (anche adottati/affidati) a visite mediche ed accertamenti sanitari specialistici riconducibili alla disabilità certificata dei figli medesimi ai sensi dell'art. 3 della legge n. 104/1992 e successive modifiche ed integrazioni.

A livello di sito, Direzione HR e RSU valuteranno congiuntamente l'estensione di tale agevolazione alle situazioni di assistenza di figli e/o genitori e/o coniuge e/o convivente ai sensi della legge n. 76/2016, per cure mediche costanti: in tal caso saranno adottate le medesime procedure previste in caso di attivazione della Banca Ore Solidale.

Art. 24.2 - Permesso per malattia del figlio

Per la malattia dei figli fino a 12 anni, uno dei giorni di permesso previsti dalla normativa legale vigente come non retribuiti, è riconosciuto come giornata di permesso retribuito, con possibilità di fruizione ad ore.

Il suddetto permesso retribuito potrà essere parimenti fruito nell'ipotesi di malattia dei figli adottivi ed affidati, qualunque sia l'età del minore, entro 12 anni dall'ingresso del minore in famiglia, fermo restando che esso non potrà essere fruito oltre il raggiungimento della maggiore età del minore.

Art. 24.3 - Permesso per disabilità del figlio

Sono riconosciuti fino a tre giorni lavorativi all'anno di permesso retribuito, con possibilità di fruizione ad ore, in favore di dipendenti genitori di figli (anche adottati/affidati) con disabilità certificata ai sensi della legge n. 104/1992 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 24.4 - Congedo parentale

Al fine di agevolare la maternità/paternità fino al compimento del 3° anno dei figli (anche adottati/affidati), in aggiunta a quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge in materia, l'Azienda riconoscerà un giorno lavorativo all'anno di permesso retribuito con possibilità di fruizione ad ore, alle lavoratrici e ai lavoratori dipendenti del Gruppo coniugati o conviventi ai sensi della Legge 76/2016, genitori anche adottivi/affidatari del figlio/a.

Art. 24.5 - Congedo per le donne vittime di violenza di genere

In materia di Congedo per le donne vittime di violenza di genere, si rimanda all'articolo "Misure di prevenzione per le vittime di violenza di genere" contenuto nel capitolo "Welfare Aziendale" del presente accordo.

Art. 24.6 - Permessi per grave infermità/decesso

Esclusivamente nelle ipotesi di grave infermità/decesso del coniuge (o convivente ai sensi della legge n. 76/2016) o dei parenti sino al secondo grado o dei figli (anche adottati/affidati), i dipendenti hanno diritto ad un giorno aggiuntivo di permesso retribuito, per evento, in ragione d'anno.

Per fruire di tale permesso, il dipendente è tenuto a presentare il certificato di decesso o idonea certificazione sanitaria rilasciata dalla struttura competente che attesti la grave infermità ai sensi delle norme di legge e di CCNL *pro tempore* vigenti. (idonea documentazione del medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato o del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta o della struttura sanitaria nel caso di ricovero o intervento chirurgico).

Esclusivamente nel caso di decesso, il giorno di permesso aggiuntivo dovrà essere utilizzato entro 7 giorni dall'evento.

Il suddetto permesso aggiuntivo può essere fruito anche in modalità frazionata per blocchi di 2 ore.

Art. 24.7 - Conservazione del posto di lavoro per malattie gravi

Nei confronti di lavoratori affetti da gravi patologie che siano costretti ad assentarsi dal lavoro per un periodo superiore a quello di conservazione del posto di lavoro previsto dal CCNL, per sottoporsi a terapie salvavita e/o affetti da malattie di particolare gravità, l'Azienda garantirà – come trattamento di miglior favore rispetto alle previsioni del CCNL – l'incremento del periodo di comporto prolungato in misura del 20%. Pertanto, per tali lavoratori il comporto prolungato è pari a:

- per anzianità di servizio fino a tre anni compiuti: 329 giorni di calendario;
- per anzianità di servizio oltre i tre anni e fino ai sei anni compiuti: 493 giorni di calendario;
- per anzianità di servizio oltre i sei anni: 658 giorni di calendario.

Per gli stessi periodi sarà, inoltre, garantito l'intero trattamento retributivo a carico azienda.

In prossimità dello scadere del periodo di comporto, il lavoratore potrà richiedere apposito incontro alla Direzione Aziendale anche con l'assistenza di un Rappresentante Sindacale.

Art. 24.8 - Permessi studio

Fatto salvo quanto previsto in materia di diritto allo studio ai sensi del CCNL *pro tempore* vigente, ai lavoratori che conseguano un titolo di studio di cui ai livelli 3, 4, 5, 6, 7, 8 del vigente Quadro Europeo delle Qualifiche sono riconosciuti 2 giorni aggiuntivi di permesso retribuito per studio, per la preparazione dei relativi esami finali.

Sono altresì riconosciuti ulteriori due giorni aggiuntivi di permesso retribuito per studio, utilizzabili anche per gli esami di abilitazione professionale, nel caso in cui i suddetti titoli di studio siano coerenti con le attività aziendali.

Art. 24.9 - Tutela dei lavoratori disabili

L'Azienda conferma l'impegno a proseguire nelle iniziative volte a favorire l'integrazione lavorativa della persona con disabilità, da un lato ponendo attenzione all'adibizione di tali lavoratori ad attività compatibili con la disabilità che ne consentano un adeguato coinvolgimento professionale, dall'altro garantendone l'accessibilità ai luoghi di lavoro anche attraverso la rimozione di barriere architettoniche.